

Occupazione abusiva- art. 633 c.p.- natura permanente del reato- condizioni di procedibilità- querela.

Conformi : Cass. Sez. 2 n. 49169 del 27.11.2003; Cass. Sez. 3 n. 2026 del 26.11.2003, dep. 22.1.2004; Cass. Sez. 2n. 8799 del 17.1.99; Cass. Sez. 2 n. 3708 del 12.1.90; Cass. Sez. 2n. 7427 del 23.11.87, dep. 30.6.88; Cass. Sez. 2 n. 10363 del 30.6.87; Cass. Sez. 3 n. 670 del 24.11.82, dep. 26.1.83; Cass. Sez. 2 n. 1178 del 7.10.80, dep. 18.2.81; Cass. Sez. 2 n. 1625 del 17.11.72, dep. 23.2.73.

Difformi: Cass.Pen. Sez. 3, Sentenza n.46355, 09/10/2017.

La Suprema Corte , chiamata a chiarire la natura istantanea o , al contrario, permanente nel reato di occupazione abusiva di immobili di cui all'art. 633 c.p. , al fine di individuare l'esatto conteggio del termine per la presentazione della querela, ha statuito testualmente che *"il delitto ex art. 633 c.p., ove non si esaurisca nella pura e semplice momentanea invasione, ma avvenga con un'occupazione protratta nel tempo è permanente."*

Al fine di suffragare ciò, la Corte chiarisce l'accezione da conferire al termine "Invasione", affermando che non è necessario che essa avvenga per il tramite di atti di violenza ma che essa venga perpetrata *sine titulo e contra ius*. Tale invasione si estrinseca materialmente con l'occupazione che permette al reato, nel caso in cui questa si protragga nel tempo, si far acquisire alla fattispecie de qua natura permanente, la cui consumazione avviene solo al momento in cui la condotta antigiuridica cessa.

Ciò permette di escludere la tardività della querela in quanto il punto temporale da tenere in considerazione non è quello dell'invasione materiale ma quello della cessazione e del venir meno della stessa. In particolare, si legge testualmente nel provvedimento de quo che *"è da ritenersi tempestiva la querela per il reato di invasione di terreni che sia stata proposta durante il periodo in cui si è protratta l'occupazione, dal momento che il reato permanente è flagrante per tutto il tempo in cui se ne protrae la consumazione"*.

Non risulta , pertanto, confermato l'orientamento, in verità piuttosto minoritario, che riconduce al reato di cui trattasi natura istantanea, seppur con effetti permanenti in quanto la fattispecie di cui all'art. 633 c.p. prevede che l'attività delittuosa permanga attraverso un comportamento attivo-manutentivo del soggetto agente.

Sulla base di tali annotazioni, la Corte di Cassazione dispone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 20132 Anno 2018

Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO

Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA

Data Udienza: 11/04/2018

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria avverso la sentenza del Giudice di Pace dell'11/5/2016 nel procedimento a carico di Morello Patrizia, nata a Reggio Calabria il 24/2/1983 Bevilacqua Roberto, nato a Reggio Calabria il 17/7/1981 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Maria Daniela Borsellino; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Sentite le conclusioni del difensore di parte civile, Poste Italiane s.p.a., avv. Campisi, che si associa alle richieste del Pubblico ministero.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Reggio Calabria ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Morello Patrizia e di Bevilacqua Roberto per il reato previsto dagli artt. 110, 633 cod. pen., perché l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela. Nella motivazione il Giudice ha affermato che la querela era stata presentata oltre i 90 giorni dal momento in cui gli aventi diritto erano venuti a conoscenza del comportamento illecito e pertanto deve ritenersi tardiva e inefficace.

2. Avverso la detta sentenza ha proposto appello dinanzi al Tribunale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e, il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza e trasmesso gli atti a questa Corte in virtù del principio di conversione dei mezzi di impugnazione. Il ricorrente deduce che la querela è stata considerata tardiva, sull'erroneo presupposto che il reato di occupazione abusiva si configuri come reato istantaneo, la cui consumazione si realizza nel momento in cui l'immobile viene invaso, a nulla rilevando la eventuale permanenza dell'occupazione. Il termine per proporre querela non era invece ancora spirato, essendo l'occupazione e quindi il reato ancora in corso di consumazione.

La parte civile, Poste Italiane s.p.a., con memoria depositata il 15 marzo 2018 ha chiesto l'accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Secondo un orientamento consolidato e risalente, "Il delitto p. e p. ex art. 633 c.p., ove non si esaurisca nella pura e semplice momentanea invasione, ma avvenga con un'occupazione protratta nel tempo - come avvenuto nel caso in esame - è permanente, come da lungo tempo stabilito da larga giurisprudenza di questa S.C. (cfr., ad es., Cass. Sez. 2 n. 49169 del 27.11.2003; Cass. Sez. 3 n. 2026 del 26.11.2003, dep. 22.1.2004; Cass. Sez. 2n. 8799 del 17.1.99; Cass. Sez. 2 n. 3708 del 12.1.90; Cass. Sez. 2n. 7427 del 23.11.87, dep. 30.6.88; Cass. Sez. 2 n. 10363 del 30.6.87; Cass. Sez. 3 n. 670 del 24.11.82, dep. 26.1.83; Cass. Sez. 2 n. 1178 del 7.10.80, dep. 18.2.81;

Cass. Sez. 2 n. 1625 del 17.11.72, dep. 23.2.73)." E' stato peraltro chiarito che nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente" e cioè, contra ius in quanto privo del diritto d'accesso. La conseguente "occupazione" deve ritenersi pertanto l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva occupazione. Ma nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo il delitto assume natura permanente, e cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dall'edificio o con la sentenza di condanna. (Sez. 2, n. 49169 del 27/11/2003 - dep. 22/12/2003, Minichini, Rv. 22769201).

Ne deriva che, finché dura la condotta delittuosa, è possibile proporre la querela, nel senso che il reato permanente è, in quanto tale, flagrante per tutto il periodo in cui se ne protrae la consumazione e ciò ai sensi dell'esplicito disposto dell'art. 382 cpv. c.p.p.; ciò significa che la querela deve considerarsi comunque tempestiva sia pure con riferimento al periodo pregresso corrispondente al termine trimestrale di cui all'art. 124 c.p.; tenuto conto, poi, dell'intrinseca struttura unitaria del reato permanente, ovviamente la querela copre anche il periodo ad essa posteriore, finché si protrae la permanenza (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 6 n. 22219 dell'11.5.2010; Cass. Sez. 6 n. 11556 del 19.11.08, dep. 17.3.09). Anche questa sezione ha affermato che "E' da ritenersi tempestiva la querela per il reato di invasione di terreni che sia stata proposta durante il periodo in cui si è protratta l'occupazione, dal momento che il reato permanente è flagrante per tutto il tempo in cui se ne protrae la consumazione. (Sez. 2, n. 41401 del 19/10/2010 - dep. 23/11/2010, Quaglia ed altro, Rv. 24892601) Il collegio conosce quell'orientamento minoritario secondo cui, in forza del tenore letterale dell'art. 633 cod.pen., che deduce ad oggetto della sanzione la condotta di chi, abusivamente, senza l'autorizzazione del titolare, invade edifici o terreni al fine di occuparli o per trarne profitto, il reato in questione si configura come reato istantaneo ad effetti permanenti, sicché la condotta successiva di protrazione dell'occupazione non avrebbe rilevanza. (Sez. 2, n. 7911 del 20/01/2017 - dep. 17/02/2017, P.M. in proc. Tripodi, Rv. 26957501) E tuttavia tale conclusione non è del tutto condivisibile. Ed infatti occorre rilevare che con riferimento ad altri reati definiti come istantanei con effetti permanenti, quali l'evasione, il deturpamento di bellezze naturali, la deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi ex art. 632 cod.pen., n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356 la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, di regola, si consumano nel momento stesso in cui si modifica lo stato dei luoghi; tuttavia possono assumere carattere permanente qualora, perché perdurino gli effetti della modifica, si renda necessaria un'attività continua o ininterrotta dell'agente. E nel caso di occupazione di un terreno o di un appartamento certamente si rende necessaria la condotta attiva dell'autore dell'invasione che continui ad utilizzare il bene altrui. Si perverrebbe, altrimenti, al risultato paradossale di ritenere improcedibile o prescritto un reato che si estrinseca in una condotta attiva che si protrae nelle more del processo. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per l'ulteriore corso. 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per il giudizio. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio dell' 11.4.2018